

DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2016
726/2016/R/COM

**DISPOSIZIONI URGENTI IN RELAZIONE AL BONUS ELETTRICO E BONUS GAS, PER LE
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO E 26 OTTOBRE 2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 dicembre 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” (di seguito: decreto-legge 189/16);
- il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute” (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 20 dicembre 2012, 550/2012/A ed il relativo Allegato A, (di seguito: deliberazione 550/2012/A);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 250/2012/R/com (di seguito: deliberazione 250/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com e il relativo allegato A (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2014, 28/2014/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 25 agosto 2016, 474/2016/R/com (di seguito: deliberazione 474/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 618/2016/R/com (di seguito: deliberazione 618/2016/R/com);
- la determinazione 30 ottobre 2012, 11/DCOU/2012.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto-legge 189/16 sono stati individuati i comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 (*Allegato 1*) e si è in attesa del nuovo decreto che individui i comuni interessati dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016;
- la deliberazione 474/2016/R/com ha disposto, tra l'altro, misure inerenti la sospensione temporanea, dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas, emesse o da emettere a partire dal 24 agosto 2016, per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati dai provvedimenti delle autorità competenti;
- la deliberazione 474/2016/R/com ha disposto, altresì, che gli effetti decorrano dalla data di emanazione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti per l'identificazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei provvedimenti straordinari che verranno adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni interessate, rimandando a successivo provvedimento l'eventuale revisione di quanto disposto, in seguito all'emanazione da parte delle autorità competenti, di successive disposizioni;
- la deliberazione 618/2016/R/com ha disposto, tra l'altro, misure inerenti la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere a partire dal 26 ottobre 2016, per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016 e successivi, come individuati da successivi provvedimenti delle autorità competenti, fermo restando quanto stabilito con la deliberazione 474/2016/R/com.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto 28 dicembre 2007, per il settore elettrico e la legge 2/09, per il settore del gas naturale, hanno introdotto disposizioni in materia di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (di seguito: bonus elettrico) e di gas naturale (di seguito: bonus gas) per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e, limitatamente al settore elettrico, in gravi condizioni di salute;
- il TIBEG disciplina, tra l'altro, le modalità di accesso e rinnovo del bonus elettrico e gas e prevede:
 - all'articolo 5, comma 1, che le domande volte ad ottenere il rinnovo del bonus per i successivi 12 mesi debbano essere presentate entro il mese n-1, essendo n l'ultimo dei dodici mesi di durata della compensazione e stabilisce, al successivo comma 2, che la richiesta di rinnovo debba attestare la presenza delle condizioni di ammissibilità per il nuovo periodo almeno dal giorno in cui decorre l'agevolazione;
 - all'articolo 5, comma 3 è previsto che le richieste di rinnovo presentate successivamente al termine ultimo sono trattate quali nuove richieste di ammissione e che pertanto ritardi nella richiesta di rinnovo comportano la perdita della continuità nell'erogazione del bonus;

- il sistema informatico per la gestione dell'ammissione, di cui all'articolo 33 del TIBEG è già stato adeguato alla gestione di casistiche di rinnovo eccezionali, attraverso modifiche ed integrazioni di funzionalità al software in occasione degli eventi sismici del 2012, ed è pertanto già predisposto per gestire la continuità in caso di sospensione nell'erogazione della compensazione ai clienti dei comuni interessati dal sisma, in base a quanto previsto dalla deliberazione 550/2012/A.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno sospendere temporaneamente gli effetti della decorrenza dei termini di scadenza delle domande di rinnovo di cui all'articolo 5, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com, nei comuni interessati dai fenomeni sismici di cui all'Allegato 1, decreto-legge 189/16, e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016 e successivi, come individuati dai successivi provvedimenti delle autorità competenti in modo tale che al ripristino dei servizi sospesi sia garantita la continuità del bonus elettrico e/o gas con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria;
- sia opportuno sospendere temporaneamente il flusso di comunicazioni finalizzato a fornire informazioni sull'ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo ai clienti domestici attraverso il sistema informatico per la gestione dell'ammissione, di cui all'articolo 33 del TIBEG, nei comuni individuati dall'Allegato 1 del decreto-legge 189/16 e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016 e successivi, come individuati dai successivi provvedimenti delle autorità competenti;
- sia opportuno sospendere temporaneamente l'invio ai clienti domestici delle comunicazioni relative all'emissione di bonifici domiciliati e all'accettazione delle domande di riemissione dei bonifici non riscossi nei medesimi comuni di cui ai precedenti alinea, considerando lo stato di disagio delle popolazioni colpite dagli eventi sismici e lo stato di inagibilità in cui si possono trovare gli uffici pubblici competenti alla ricezione delle domande e alla gestione dei bonifici;
- sia opportuno dare indicazioni ad ANCI che gestisce il Sistema di Gestione delle Agevolazioni tariffe energetiche SGAt e a alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali per la Convenzione con Poste italiane S.p.a. di sospendere il flusso di comunicazioni relative all'ammissibilità al regime di compensazione, al rinnovo ai clienti interessati e l'emissione dei bonifici domiciliati, all'accettazione della domande di riemissione dei bonifici non riscossi;
- rimandare a successiva determinazione del Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni ed Arbitrati l'adozione di eventuali ulteriori disposizioni necessarie per il ripristino dei servizi e dei flussi di comunicazione al termine del periodo di sospensione, in conformità a quanto definito dai prossimi provvedimenti normativi sullo stato di agibilità delle zone terremotate

DELIBERA

1. di sospendere fino al 31 maggio 2017, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 24 agosto 2016 e 26 ottobre 2016, come individuati da provvedimenti delle autorità competenti, in considerazione dello stato di disagio delle popolazioni colpite e dello stato di inagibilità in cui si possono trovare gli uffici pubblici competenti:
 - a) gli effetti della decorrenza dei termini di scadenza delle domande di rinnovo di cui all'articolo 5, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com;
 - b) il flusso di comunicazioni finalizzato a fornire informazioni ai cittadini interessati sull'ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo, attraverso il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte), di cui all'articolo 33 del TIBEG;
 - c) l'invio delle comunicazioni ai cittadini interessati circa l'emissione di bonifici domiciliati e l'accettazione delle domande di riemissione dei bonifici non riscossi di cui all'articolo 25, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del TIBEG;
2. di dar mandato al Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati, affinché siano adottate le disposizioni necessarie per il ripristino dei servizi e dei flussi di comunicazione al termine del periodo di sospensione, in conformità a quanto definito da ulteriori provvedimenti normativi sullo stato di agibilità delle zone terremotate;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'ANCI e alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali, per i seguiti di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni